



**Comune di Martellago**

**MASTERPLAN PER GLI INTERVENTI E LA GESTIONE DEL VERDE  
PUBBLICO**

# ALLEGATO 1

Data	documento	versione
MARZO 2016	Allegati.docx	1.0

	nome	data
Autore (i)	Dott. Alessandro Vendramini Dott. Roberta Rocco Dott. Alberto Marin Ing Loris Lovo	MARZO 2016

Verificato	Approvato
Dott. Roberta Rocco 	Dott. Alessandro Vendramini 



**AGRI.TE.CO.**  
**Ambiente Progetto Territorio Sc**  
Sede legale: 30175 Via Mezzacapo, 15  
Marghera Venezia Italy  
Tel. +39.041.920484 Fax +39.041.930106  
www.agriteco.com

**Istituto di Ricerca** riconosciuto dal Ministero  
dell'Università e della Ricerca Scientifica e  
Tecnologica e dal Ministero delle Politiche Agricole  
ed inserita nell'European Directory of Fisheries  
and Aquaculture Research - U.E.

Partita Iva 02087790271  
Codice Fiscale 00598960268  
Tribunale di Venezia n. 26933 Reg. Società  
C.C.I.A.A. di Venezia n. 197019 Reg. Ditte  
Iscr. Reg. Prefettizio Cooperative n. 291/M

## **Sommario**

Metodo per la stima del valore ornamentale degli alberi e per la stima dei danni.....	3
Abbattimenti .....	5
Altri danni .....	6
INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI SUGLI ALBERI .....	30
Potature di ordinaria manutenzione di specie arboree e arbustive .....	30
Altri interventi di manutenzione .....	30
Diradamenti.....	31
Abbattimenti .....	31
Normative nazionali e regionali sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano. ....	32
Decreto 3 settembre 1987, n. 412.....	32
D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291 .....	34
Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.....	40
Prescrizioni tecniche per la protezione del verde in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico di competenza comunale. ....	41
SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI ED ARBUSTI .....	41
ALLESTIMENTO CANTIERI SU AREE VERDI ED ALBERATURE .....	42
INTERVENTI AGRONOMICI SPECIALIZZATI .....	43
MANOMISSIONI DEL VERDE ORIZZONTALE .....	43
PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI .....	43
FIORITURE.....	44
TAPPEZZANTI.....	44
Contabilizzazione dei lavori di ripristino e delle spese relative in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico. ....	45
PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO - MODALITÀ DIPAGAMENTO .....	45



## Metodo per la stima del valore ornamentale degli alberi e per la stima dei danni.

Il valore ornamentale di una pianta (V.O.) verrà determinato partendo da un valore iniziale V.I. (riferito al prezzo di mercato al dettaglio, desunto dal listino prezzi dell'Assoverde - Associazione Italiana Costruttori del Verde - in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione o, in mancanza, dai listini prezzi dei vivaisti della zona), moltiplicato per i vari indici sotto elencati, come di seguito specificato:

$$V.O. = V.I. \times A \times B \times C - D$$

dove:

V.O. = Valore Ornamentale

V.I. = Valore Iniziale, pari a un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto con cfr. di 10-12 cm. e h. di 1,70-2,00 mt.;

A = Indice di valore estetico e stato fitosanitario, variabile tra 0,5 e 10 come di seguito esposto:

- 10 = pianta vigorosa, sana, solitaria o esemplare
- 9 = pianta vigorosa, sana, in filare
- 8 = pianta vigorosa, sana, in gruppo
- 7 = pianta media vigoria, sana, solitaria o esemplare
- 6 = pianta media vigoria, sana, in filare
- 5 = pianta media vigoria, in gruppo
- 4 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo, solitaria o esemplare
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo, in filare
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo, in gruppo
- 1 = pianta senza vigore, malata
- 0,5 = pianta priva di valore

B = Indice secondo la localizzazione, variabile tra 4 e 10 come di seguito esposto:

- 10 = zona centrale
- 8 = zona semi-periferica
- 6 = zona periferica
- 4 = zona rurale



C = Indice secondo la circonferenza del tronco misurata a mt 1,30 da terra (per gli alberi policormici valgono le disposizioni dell'art. 7), variabile tra 1 e 50 come di seguito esposto:

Circ. cm	Indice	Circ. cm	Indice	Circ. cm	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

D = Percentuale di deprezzamento, in riferimento a interventi subiti dall'albero in passato:

Potatura leggera di rami secchi	10%
Potatura forte di rami principali	30%
Dendrochirurgia su cavità	50%
Potatura forte più dendrochirurgia	70%

La riduzione del valore ornamentale in caso di danneggiamento della parte aerea verrà calcolata in base al confronto tra il valore ornamentale che gli esemplari avevano prima del danneggiamento, e quello che risulta immediatamente dopo il danneggiamento stesso; la riduzione sarà quindi determinata dalla seguente formula:

$$R = V.O.p. - V.O.s.$$

dove:

R = Riduzione del valore ornamentale

V.O.p = Valore Ornamentale precedente il danneggiamento

V.O.s. = Valore Ornamentale successivo al danneggiamento



## Abbattimenti

Qualora l'Ufficio del Verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di interventi provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l'Amministrazione si riserverà il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali, con il metodo indicato ai commi precedenti.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.O. + S.a. - V.I.$$

dove:

I = Indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.O. = Valore Ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall'Amministrazione)

V.I. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'Amministrazione)

### A. Stima del danno biologico agli apparati radicali

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio del Verde, a seguito di lavori eseguiti all'interno dell'area di rispetto delle radici (v. art. 9.2), vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

L'indennizzo dovrà essere pari al danno biologico, calcolato come segue:

$$I = D.b. = V.O. \times H$$

dove:

I = Indennizzo

D.b. = Danno biologico

V.O. = Valore ornamentale (v. art. 16 e all. 1)

H = Incidenza percentuale delle radici asportate, pari al rapporto tra l'ampiezza del settore angolare dell'apparato radicale danneggiato, e l'ampiezza dell'intero apparato radicale.

### **Altri danni**

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture...) ai tronchi e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino sia necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzione di rami, ecc., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'allegato 6.

## INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI SUGLI ALBERI

### Potature di ordinaria manutenzione di specie arboree e arbustive

Sono considerate potature di ordinaria manutenzione quelle di rimonda che consistono nella ripulitura da rami secchi spezzati o comunque pericolanti.

Va eseguita prima della ripresa vegetativa.

Per gli arbusti potranno rendersi necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte all'anno.

### Altri interventi di manutenzione

#### Potature non ordinarie

Le potature devono essere effettuate solo da personale specializzato con sufficienti competenze botaniche, fisiologiche ed ecologiche.

La potatura deve essere praticata durante il riposo vegetativo della pianta con la sola eccezione delle piante ornamentali da fiore che dovranno essere potate dopo la fioritura, o comunque in periodi compatibili con le esigenze delle diverse specie.

**A - Potatura di formazione:** si effettua solo in casi particolari, nella fase giovanile e solo su branche di diametro inferiore ai 10 cm; è applicabile, anche in relazione ai costi, solo in caso di carenza di spazio sufficiente per il buon sviluppo della pianta.

**B - Potatura di contenimento:** va limitata alle ramificazioni laterali alla branca centrale, che viene mantenuta. E' sconsigliata la mutilazione drastica di grosse branche in quanto il successivo risveglio di gemme latenti e avventizie produce la formazione di densi agglomerati di rami epicormici, con scarso apparato anatomico di connessione al tronco, perciò fragili e quindi pericolosi.

**C - Potatura di mantenimento e riforma:** lo scopo dell'intervento è la restituzione della forma naturale, o l'adeguamento a manufatti prossimi o, infine, la modellazione di un insieme (viali, ecc.); si provvede nel contempo all'asportazione delle parti deperienti o pericolose.

Le operazioni comprendono:

1. eliminazione dei rami di ostacolo;
2. eliminazione di rami interni sottili o sbilanciati o in sovrannumero;
3. eliminazione di monconi residui di precedenti potature mal eseguite;
4. cura delle ferite superficiali.

La potatura dei grossi rami dovrà essere effettuata per gradi, procedendo dall'apice verso l'attaccatura secondo il metodo detto del "taglio di ritorno"; la sezione dei rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio dovrà essere simile a quella del ramo asportato; la superficie del taglio dovrà risultare liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari per evitare ristagni d'acqua.

Si dovrà aver cura di realizzare tagli di forma ovoidale allungata nel senso della circolazione linfatica e rispettosi del collare della corteccia del ramo.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici (ad es. sali di ammonio quaternari) prima e dopo l'intervento su ogni singola pianta.

Tutti i prodotti e gli strumenti dovranno essere preservati dal contatto con segature e residui delle operazioni di potatura.

Alla potatura dovrà sempre seguire un trattamento ai rami e ai tronchi con fungicidi.

Il rilevamento della presenza di malattie (cancro colorato o altro) dovrà sempre comportare l'immediata sospensione dei lavori di potatura.

**D - Potatura di risanamento:** si effettua per eliminare parti di pianta che presentano alterazioni di natura infettiva e che possono divenire possibili focolai di contagio. Di norma prima di effettuare gli interventi occorrono una diagnosi fitopatologica accurata e conseguenti operazioni di cura da affidare a personale specializzato e dotato di attrezzature apposite.

### **Diradamenti**

L'intervento è reso indispensabile:

- per soggetti malati in modo incurabile;
- quando la chioma di alberi in accrescimento si sovrapponga per più di 1/3 alla chioma confinante;
- quando siano presenti esemplari sottoposti e non sia stato previsto un opportuno piano di assestamento;
- quando piante vicine dimostrino fenomeni di concorrenza idrica e nutrizionale.

### **Abbattimenti**

**A -** Al manifestarsi di una eventuale malattia e quando questa abbia già invaso 1/5 dell'altezza del tronco (dal colletto alla diramazione delle prime branche principali) o più del 70% della sezione della base dell'albero, è necessario procedere:

- all'isolamento dell'area circostante la pianta mediante transenne o altro onde evitare il transito di persone e veicoli;
- oppure alla riduzione della chioma in proporzione alla riduzione della stabilità della pianta;
- qualora i precedenti interventi non fossero praticabili, o se la stabilità della pianta fosse gravemente compromessa, si procederà all'abbattimento.

L'operazione va comunque effettuata prima che il patogeno si diffonda alle piante sane attraverso l'apparato radicale (anastomosi radicale).

**B -** L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante periodi asciutti e/o freddi: dovrà preferibilmente effettuarsi durante l'inverno o eventualmente in estate.

Dovrà essere evitata (o comunque contenuta) la diffusione della segatura derivata dal taglio, utilizzando teloni stesi sul terreno e, se possibile, aspiratori. Dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante le operazioni di abbattimento.

Sulle parti recise e sulla segatura dovranno essere ripetutamente distribuite soluzioni con fungicidi appropriati.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi, per evitarne la dispersione, e distrutto al più presto, se possibile bruciandolo.

Le ceppaie degli alberi infetti tagliati dovranno essere asportate, il terreno sostituito con un volume idoneo di terreno da coltivo trattato con prodotti fungicidi.

Dopo l'asportazione di una pianta infetta dovrà essere esercitato un controllo mensile - per tutta la stagione estiva seguente - sulle piante limitrofe allo scopo di individuare precocemente l'inizio di un nuovo focolaio.

## Normative nazionali e regionali sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### **Decreto 3 settembre 1987, n. 412**

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987; e successive modificazioni ed integrazioni, recanti disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti, agrarie dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, in virtù del quale sono confermate allo stato, art. 71, primo comma, lettera c) la determinazione degli eventi in materia fitosanitaria; e demandate alle regioni, art. 66, primo comma, le funzioni amministrative in materia di difesa e lotta fitosanitaria, trasferendo alle regioni medesime, art. 74, primo comma, le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante con esercizio delle funzioni medesime nel rispetto degli standards definiti dallo Stato;

Considerato che in alcune regioni è stata costatata la presenza sul platano della malattia denominata "*cancro colorato del platano*", causata dall'agente patogeno "*Ceratocystis fimbriata*";

Considerato che l'infestazione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberature del territorio nazionale;

Considerato che a tutt'oggi non esiste nessun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1

La lotta contro il “cancro colorato del platano”, provocato dall’agente patogeno “*Ceratocystis fimbriata*” è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di “*Ceratocystis fimbriata*” sui platani nei terreni coltivati, compresi parchi giardini , viali ed alberate, saranno annualmente disposti dalle regioni, per tramite degli osservatori, per le malattie delle piante, od uffici regionali, cui sono stati demandati i compiti degli osservatori medesimi, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni.

Art. 3

La presenza della malattia dovrà essere immediatamente segnalata a cura delle regioni interessate al M.A.F. - Direzione generale della produzione agricola.

Art. 4

Le piante ritenute infette, comprese quelle immediatamente adiacenti, saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari, con relativa estirpazione, ove possibile, delle ceppaie sotto il controllo degli O.M.P., od uffici regionali competenti. (*Servizio Forestale competente*).

Qualora la estirpazione delle ceppaie non sia possibile, si provvederà alla devitalizzazione delle ceppaie stesse o ad altri sistemi che saranno consigliati dall’O.M.P. competente per territorio. Inoltre dovrà essere distrutta sul posto la segatura di risulta, nonché disinfettato il terreno circostante la ceppaia con appropriate sostanze anticrittogamiche.

Art. 5

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, tutte le operazioni di potatura dovranno essere eseguite solamente nei casi indispensabili e, comunque, nei periodi freddi dell’anno, iniziando dalle zone sane e procedendo verso l’epicentro della zona infetta, disinfettando man mano la superficie di taglio con prodotti appropriati e, da pianta a pianta, gli attrezzi per la potatura.

Art. 6

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, la parte dei proprietari, conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano platani affetti da malattia di cui al precedente art. 1, gli inadempimenti saranno denunciati ad iniziativa dei competenti organi regionali all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice

penale. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1987

Il Ministro Pandolfi

Note

Il D.P.R. n. 616/1977 concerne l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975, n. 382 (riguardante, fra l'altro, il trasferimento alle regioni di talune funzioni statali).

C.P. art. 500 *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.*

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa è da L. 200.000 a L. 4.000.000.

#### **D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291**

L'Assessore all'Agricoltura Economia Montana e Foreste, Giulio Veronese , riferisce quanto segue:

Il M.A.F. con il Decreto n. 412 in data 03.09.1987 ha reso obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica italiana, la lotta alla malattia denominata *cancro colorato del platano*. Nel Veneto, la presenza di tale malattia è segnalata in vaste aree del territorio ad eccezione della prov. di BL. L'infezione causata dall'agente patogeno "*Ceratocystis fimbriata f. platani*" è particolarmente contagiosa e costituisce una seria ed incombente minaccia per i platani dei viali, delle alberate, dei parchi e dei giardini del territorio regionale.

A tutt'oggi, non esiste alcun metodo sicuro di lotta diretta e risulta pertanto necessario procedere all'abbattimento della piante colpite e impostare la difesa sulla prevenzione della malattia.

La Regione Veneto si è già interessata all'argomento promuovendo, tramite l'Azienda Regionale delle foreste, una specifica ricerca e organizzando, nel febbraio 1987, un Convegno Nazionale sul tema : " L'eclisse del platano - come restaurare il paesaggio".

Detto convegno ha messo in evidenza come, accanto ad interventi urgenti per il contenimento della malattia, sia opportuno prevedere la realizzazione di un piano organico mirante alla reintegrazione del paesaggio originario, in particolare per le aree soggette a vincolo paesaggistico.

Sul piano operativo, il convegno si è concluso con l'approvazione di una normativa tecnica volta ad evitare le errate operazioni di potatura e di taglio, che risultano essere le cause principali di diffusione della malattia e ha formulato la proposta di una regolamentazione per attuare interventi auspicati.

Il D.M. in oggetto demanda alle regioni che operano tramite gli O.M.P. i compiti per l'attuazione della lotta e in particolare:

- gli accertamenti sistematici annuali relativi alla presenza dell'agente patogeno sui platani, art. 2;
- segnalazione immediata al M.A.F. della presenza della malattia, art. 3;
- il controllo dell'abbattimento, della distruzione e della eliminazione delle piante malate, art. 4;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria degli inadempienti a norma dell'art. 500 del C.P., art. 6;
- Si tratta di compiti rilevanti e gravosi, stante la diffusa presenza del platano e della malattia nel Veneto, cui le unità operanti presso l'O.M.P. non consentono di assolvere in modo adeguato.

Risulta pertanto necessario prevedere l'impiego di personale di altre strutture e enti regionali preposti alla salvaguardia del verde e del patrimonio boschivo, nonché avvalersi del personale e delle strutture del C.F.S. in applicazione dell'art. 3, punti m) e p) della Convenzione Regione Veneto - M.A.F. firmata il 25 agosto 1896.

Al fine di avviare una pronta ed efficace attuazione del decreto in parola e in considerazione delle indicazioni contenute nelle informazioni della G. R. del 09.11.1987, n. 1330, si ritiene opportuno individuare una prima fase, nella quale dare attuazione agli interventi di lotta più urgenti, e una seconda fase, in cui approntare le misure relative alla reintegrazione del paesaggio.

Per quanto riguarda la prima fase, si rende necessario:

- emanare le opportune direttive per l'abbattimento delle piante malate e per ridurre la diffusione dell'infezione, dando priorità agli interventi riguardanti le piante colpite site lungo le strade statali, provinciali e comunali;
- demandare all'O.M.P. la diagnosi della malattia, i compiti di coordinamento degli interventi e la formazione del personale addetto all'individuazione dei soggetti malati;
- incaricare i Servizi Forestali Regionali di effettuare gli accertamenti sistematici e il controllo degli abbattimenti e prevedere che per tale attività detti Servizi si possano avvalere del C.F.S. o di altro personale.

Per quanto riguarda la seconda fase, si prevede di incaricare la Segreteria per il Territorio, intesa con gli uffici regionali competenti e con l'A.R.F. di predisporre un programma che

appronti gli interventi atti a favorire la ricostruzione del paesaggio caratterizzato dalla presenza del platano, con particolare attenzione alle aree soggette a vincolo ambientale (ex legis 1497/39 e 431/85).

Ciò posto, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta con proprio parere favorevole il seguente provvedimento:

D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291 LA

#### GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore G. Veronese, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO il D.M. 3 settembre 1987, n. 412;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, 1° comma e art. 74;

TENUTO CONTO dell'informazione della G. R. n. 1330 del 9.11.1987; VISTA la convenzione tra Regione Veneto e M.A.F. in data 25.8.1986

#### DELIBERA

##### Art. 1

Con il presente provvedimento, la Regione Veneto dà corso agli adempimenti amministrativi previsti dal D.M. 03.09.1987, n. 412 "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano".

##### Art. 2

La presenza di platani ritenuti colpiti da cancro colorato deve essere immediatamente segnalata ai Servizi Forestali Regionali competenti per territorio dai proprietari, pubblici o privati, o conduttori a qualunque titolo dei terreni nei quali esistono le piante infette. I

S.F.R. provvedono ad effettuare i relativi controlli e a redigere apposito verbale che verrà inviato al O.M.P. accompagnato da un prelievo di tessuto vegetale. Diagnosticata la presenza dell'infezione, l'O.M.P. dispone il taglio degli alberi, dandone comunicazione all'interessato e, per conoscenza al S.F.R. competente.

##### Art. 3

Le piante risultate infette saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari, con relativa estirpazione, ove possibile, delle ceppaie.

Le norme da seguire per l'esecuzione degli interventi precedenti nonché le norme di prevenzione per limitare il diffondersi della malattia sono indicate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La sorveglianza a dette operazioni è curata dal personale dei C.F.S. L'O.M.P. provvederà all'eventuale aggiornamento delle norme suddette.

#### Art. 4

Gli accertamenti sistematici di cui all'art. 2 del D.M. del 03.09.1987, n. 412, relativi alla presenza della "*Ceratocystis fimbriata*" sui platani esistenti nei terreni coltivati, parchi, giardini, viali e alberate sono effettuati dal personale dei S.F.R. competenti per territorio sotto il coordinamento dell'O.M.P. A tal fine detta struttura potrà tenere appositi corsi di formazione per il personale addetto agli accertamenti, alle potature e agli abbattimenti in collaborazione con l'A.R.F.

#### Art. 5

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al D.M. 412/87 e al presente provvedimento, i proprietari e i conduttori a qualunque titolo dei terreni in cui vi siano platani affetti da cancro colorato saranno denunciati, a cura dell'O.M.P. all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del C.P.

L'eventuale lotta d'ufficio è effettuata a cura dei S.F.R. competenti per territorio.

#### Art. 6

I S.F.R., per i compiti di cui al presente provvedimento, si potranno avvalere del Corpo Forestale dello Stato.

#### Art. 7

Entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento le Province, ai sensi della L.R. 6 marzo 1984, n. 11, art. 4, con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali e seguendo le indicazioni emanate con circolare regionale predisposta dalla Segreteria Regionale per il Territorio, effettueranno il censimento delle alberature stradali costituite in prevalenza o completamente dai platani dislocati lungo le strade statali, provinciali e comunali. Entro due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento e con le stesse modalità riportate al precedente comma, le Province effettueranno il censimento dei platani individuati nei rimanenti territori urbani pubblici e privati e nelle zone rurali soggette a vincolo ( ex legis 1497/39 e 431/85).

#### Art. 8

Entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento la Segreteria Regionale per il Territorio, d'intesa con gli altri uffici regionali competente e con l'A.R.F. predisporrà un programma d'interventi per la tutela e il ripristino del paesaggio caratterizzato dal platano includendovi un complesso di direttive per gli Enti locali e territoriali e coordinando il lavoro delle Commissioni provinciali per la tutela dei beni ambientali ai sensi dell'art. 4, 2° comma della L.R. 11/84.

La presente deliberazione viene approvata con voti unanimi e palesi ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Segretario  
dr. Secondo Favara

Il Professore  
Carlo Bernini

Allegato A

Note tecniche per la salvaguardia delle alberature di platano dal cancro colorato

- 1) E' vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo nei casi in cui le piante risultino di pericolo per l'incolumità pubblica e deve essere eseguita sotto il controllo dell'O.M.P.
- 2) Ad avvenuta eliminazione dei focolai, tutte le operazioni di potatura della piante devono, di norma, essere effettuate durante il periodo di riposo vegetativo da dicembre a febbraio evitando comunque i periodi di gelo. I tagli devono essere disinfettati al più presto con una soluzione di benzimidazolici all'1% (esempio benomyl) e ricoperti con mastici protettivi. La riduzione della lunghezza dei grossi rami deve essere effettuata per gradi procedendo dall'apice verso la parte basale. La sezione dei rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio deve essere simile a quella del ramo asportato. La superficie del taglio deve risultare liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari, di forma ovoidale allungata nel senso della circolazione linfatica. Le ferite di maggiore dimensione devono essere revisionate e periodicamente disinfettate e trattate con cicatrizzanti in caso di necessità.
- 3) Prima della potatura di ciascuna pianta gli attrezzi devono essere accuratamente disinfettati con soluzioni di alcool etilico o di ipoclorito di sodio al 2% oppure di sali quaternari di ammonio al 2%.
- 4) Per le piante soggette a vincolo paesaggistico, storico, ambientale o per quelle destinate a scopi di ricerca, l'abbattimento o l'eventuale cura viene concordata con l'O.M.P. il quale, di volta in volta, provvederà a dettare le specifiche norme di comportamento.
- 5) Le piante infette o morte devono essere abbattute nei periodi asciutti sia invernali che estivi durante le operazioni di abbattimento, al fine di evitare la diffusione della segatura, i tagli devono essere effettuati il più possibile a terra su teloni, raccogliendo con frequenza la segatura prodotta. I materiali di risulta devono essere immediatamente allontanati e bruciati o interrati in discariche autorizzate, oppure destinati all'industria cartaria o di trasformazioni per pannelli truciolari. I residui legnosi (segature, ramaglie) devono essere raccolti in appositi contenitori per evitare la dispersione durante il trasporto e poi distrutti come indicato precedentemente. Qualora il legname sia stato sistemato in aree di sosta, per almeno un anno esso dovrà essere trattato periodicamente a cura del proprietario, usando i prodotti precedentemente indicati.
- 6) Dopo il taglio dei soggetti infetti le ceppaie devono essere estirpate, dove possibile, con cavaceppi o ruspe e bruciate. Nel caso non fosse possibile l'asportazione, esse devono essere devitalizzate sul posto con appropriati prodotti che verranno indicati dall'O.M.P. tramite i S.F.R. competenti per territorio.
- 7) Tutto il materiale ricavato dall'abbattimento delle piante e il terreno circostante la zona di lavoro devono essere irrorati con benzimidazolici allo 0.25 %.
- 8) Nei corsi di formazione del personale addetto alle operazioni di controllo, potatura e abbattimento verranno date istruzioni sulle procedure da seguire per la corretta esecuzione di tali interventi e illustrati i sintomi della malattia per consentire il riconoscimento.

## Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.

**D.M. 20 MAGGIO 1926 (1) - Inclusione nell'elenco delle malattie e dei parassiti delle piante della "processionaria del pino" la cui distruzione è obbligatoria.**

1. A termine degli artt. 2 e 22 del regolamento (2) la "processionaria del pino" (*Thaumetopea pityocampa*, Schiff) è inclusa tra le malattie e i parassiti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 settembre 1919 (3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 ottobre 1919, n. 239.

2. La lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria nei centri nei quali la processionaria sia stata riscontrata. La lotta deve essere eseguita a cura e a spese degli interessati.

3. Le norme e i metodi di lotta saranno dettati dai Regi osservatori per le malattie delle piante di accordo con i Comandi provinciali della Milizia nazionale forestale (4), e con gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

La sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta di ufficio, a carico degli inadempienti e dei ritardatari, sarà eseguita dal personale della Milizia nazionale forestale

(4) quando la lotta si esegua nelle zone boscate e dal personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nei casi di piante isolate o situate in viali, parchi e giardini(5).

---

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1926, n. 138

(2) Si riferisce all'allora vigente D. Lgt. 12 marzo 1916, n. 723, per l'esecuzione della L. 26 giugno 1913, n. 888, recante provvedimenti per prevenire e combattere le malattie delle piante.

(3) Autorizzava il Ministero dell'Agricoltura a rendere obbligatoria la lotta contro malattie e parassiti delle piante: vedi ora L. 18 giugno 1931, n. 987.

(4) Ora Corpo Forestale dello stato (D. Lgt. 12 marzo 1948, n. 804)

(5) Articolo così sostituito dal D.M. 12 febbraio 1938.

## **Prescrizioni tecniche per la protezione del verde in casi di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico di competenza comunale.**

### **SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI ED ARBUSTI**

Gli scavi in prossimità degli alberi dovranno essere eseguiti in presenza dei tecnici dell'Ufficio del Verde precedentemente avvisati.

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a 10 (dieci) volte il diametro del tronco degli alberi (misurato a 1,30 metri da terra), con un minimo di metri 1, e a 1,5 metri per gli arbusti.

In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, l'Ufficio del Verde potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopracitate.

Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da particolari esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, il lavoro dovrà essere affidato a personale specializzato, e dovranno automaticamente essere adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di strada prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto dell'Ufficio del Verde, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superficie di taglio con opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa).

I principi attivi da impiegare saranno di volta in volta prescritti dall'Ufficio del Verde, nell'ambito del parere scritto di competenza.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane, prolungabili a tre settimane se il tempo fosse umido e fresco. Durante il periodo di apertura dello scavo, le radici dovranno essere mantenute umide; in caso di interruzione dei lavori, dovrà essere effettuato un riempimento temporaneo dello scavo o, in alternativa, la zona delle radici dovrà essere protetta, ad esempio con stuoie, e mantenuta umida.

Se vi fosse possibilità di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere protette con materiale isolante.

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito al più presto, secondo le modalità indicate al successivo art. 4/5.

Dopo il riempimento si dovrà eseguire un immediato adacquamento; la zona dello scavo dovrà essere mantenuta umida con adeguati apporti irrigui per almeno due settimane dopo la chiusura dello scavo.

Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 1 Settembre 1987 e dalla D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291 (allegato 3).

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di raggio pari a:

- 10 volte il diametro del tronco degli alberi (misurato a 1,30 metri da terra), con un minimo di metri 1;
- metri 1,5 (uno virgola cinque) per gli arbusti.

Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dall'Ufficio del Verde, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento. Potrà quindi essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc..

Nella zona delle radici, le cui dimensioni sono definite dai precedenti commi, sono vietati il costipamento e la vibratura; qualora tali operazioni fossero inevitabili, e previo assenso scritto dell'Ufficio del Verde, si dovrà evitare l'uso di macchine ed eseguire il lavoro a mano.

## **ALLESTIMENTO CANTIERI SU AREE VERDI ED ALBERATURE**

a) Protezione degli alberi. Tutti gli alberi presenti nell'area del cantiere devono essere muniti di un dispositivo di protezione, costituito da una robusta protezione rigida (es. palizzata in legno) che consenta di evitare danni al fusto, chioma ed apparato radicale.

Le strutture dovranno essere poste in modo da sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione degli alberi, ad almeno due metri dal tronco, ed avere un'altezza minima di almeno 1,50 metri.

In caso di alberi posti sulla banchina stradale, la distanza delle protezioni dal tronco dovrà essere tale da garantire la circolazione.

Non saranno ammesse pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di materiali di qualunque tipo o di attrezzature alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc..

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, che dovranno essere convogliate lontano dalle radici, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel controllo delle fonti di calore e di fuoco.

b) Abbassamenti e ricariche di terreno. Nell'area di rispetto delle radici, definita all'art. 32, sono vietati gli abbassamenti e la ricarica del terreno. Tali operazioni potranno essere effettuate solo in casi eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'Ufficio del Verde; l'eventuale ricarica dovrà essere effettuata mediante materiali che assicurino l'ossigenazione delle radici (ghiaio, pietrisco, ecc.) e se necessario con la posa di tubi di aereazione, secondo le indicazioni scritte che verranno date dall'Ufficio del Verde.

c) Transito di veicoli. Qualora non si possa evitare di transitare con veicoli all'interno dell'area di rispetto delle radici, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale si devono fissare tavole di legno o di altro materiale rigido. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

d) Abbassamento della falda freatica. Nel caso di abbassamento del livello freatico provocato dai lavori

in cantiere, di durata superiore a tre settimane nel periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 lt/mq di acqua a intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Il terreno deve inoltre essere ricoperto con idonea pacciamatura.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dall'Ufficio del Verde.

Nel caso che il cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di uno spazio pubblico, potrà essere richiesta al Concessionario la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Verde.

## **INTERVENTI AGRONOMICI SPECIALIZZATI**

Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese del Concessionario a mezzo di imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, sotto l'assistenza tecnica di personale dell'Ufficio del Verde.

Tale procedura vale anche per qualsiasi eventuale richiesta di trapianti di soggetti arborei ed arbusti da sottoporre all'Ufficio del Verde, che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

## **MANOMISSIONI DEL VERDE ORIZZONTALE**

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti dalla demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate dal transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal Concessionario al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dall'Ufficio del Verde.

A manomissione ultimata, la colmatatura degli scavi, ad opera del Concessionario, dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:

- asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria, per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa, per uno spessore che sarà indicato dai tecnici preposti;
- accurato assestamento e livellamento del terreno.

Per un anno dalla data riportata sulla bolla indicante l'avvenuta consegna degli scavi all'Ufficio del Verde, il Concessionario sarà ritenuto responsabile dei lavori richiesti dall'Amministrazione; eventuali interventi che si rendessero necessari in seguito a cedimenti saranno ad esso addebitati.

## **PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI**

Si intende per *prato estensivo* una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso ricreazionale.

Si intende per *tappeto erboso* una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente ornamentale.

Il ripristino a regola d'arte sarà effettuato da imprese specializzate di manutenzione del verde,

regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, dopo che l'autore della manomissione

avrà provveduto ad eseguire quanto indicato all'art. 4/5. Il miscuglio di specie erbacee da utilizzare nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, sarà effettuato il ripristino a pronto effetto con zolle erbose, includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

## **FIORITURE**

Il ripristino della manomissione delle aiuole fiorite sarà effettuato da imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a quanto indicato nell'art. 4/5. L'importo del ripristino è comprensivo della spesa futura di acquisto e posa delle piantine distrutte.

## **TAPPEZZANTI**

Il ripristino di parcelle di terreno ricoperte da specie tappezzanti sarà effettuato da imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a quanto indicato all'art. 4/5. L'importo del ripristino è comprensivo della spesa futura di acquisto e posa delle piante distrutte.

## **Contabilizzazione dei lavori di ripristino e delle spese relative in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico.**

### **PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Ai sensi dell'art. 197 del T.U. sulla finanza locale (R.D. 14/02/1931 n. 175) l'onere per il ripristino di sedimi manomessi è riconducibile all'autore della manomissione.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, è preferibile che le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, siano gestite dalla Amministrazione Comunale secondo la procedura di seguito enunciata.

I lavori di ripristino saranno effettuati dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico.

L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione; esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dall'Amministrazione con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo verrà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per il controllo della qualità e la contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

L'I.V.A. verrà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti non maggiorato della suddetta aliquota del 20%.

Qualora la manomissione venga effettuata da privati, sarà l'Amministrazione ad addebitare loro le spese di ripristino.

Se la manomissione sarà effettuata da un Concessionario (ente, azienda, società) esso dovrà provvedere a liquidare direttamente all'impresa esecutrice i lavori di ripristino.

Le imprese emetteranno fattura, relativamente ai lavori eseguiti in ogni trimestre solare, direttamente al Concessionario in base alle contabilità allestite dall'Ufficio del Verde, secondo le modalità contenute nei capoversi che seguono; la prevista aliquota di maggiorazione del 20% dovrà essere rimborsata direttamente all'Amministrazione dal Concessionario.

La contabilizzazione dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione municipale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'Ufficio del Verde o dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'ente concessionario.

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate, o simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio del Verde, il ripristino totale

dell'area, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 m i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia.

Il Concessionario sarà impegnato a rimborsare con le medesime modalità, gli oneri eventualmente derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che verrà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con l'Amministrazione e alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati della stessa aliquota del 20% di cui sopra.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP..

Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture indipendentemente dalle rettifiche che il concessionario ritenesse di dover richiedere; tali verifiche, qualora risultassero accettabili, verranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio.

Nel caso in cui il Concessionario sia un privato, l'eventuale rettifica verrà liquidata con nota di accredito successiva. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati al Concessionario gli interessi legali e di mora previsti dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.